

## CAPITOLO II

## RELAZIONE SULLA SITUAZIONE RELATIVA ALLE TRICHINE

- a) Il numero di casi (importati e autoctoni) di contaminazione da *Trichine* nell'uomo, compresi i relativi dati epidemiologici, deve essere comunicato conformemente alla decisione 2000/96/CE della Commissione (\*\*\*)).
- b) Il numero e i risultati delle prove intese ad accertare la presenza di *Trichine* nei suini domestici, nei cinghiali, negli equidi, nella selvaggina e negli altri animali sensibili devono essere comunicati conformemente all'allegato IV della direttiva 2003/99/CE. I dati sugli animali domestici della specie suina devono almeno contenere informazioni specifiche in merito a:
- i) prove effettuate su animali allevati in condizioni di stabulazione controllata;
  - ii) prove effettuate su scrofe riproduttrici, verri riproduttori e suini da ingrasso.

---

(\*) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

(\*\*) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(\*\*\*) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(\*\*\*\*) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.»

14CE0643

